

DECISIONI CECA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1991

che modifica la decisione 89/218/CECA relativa agli aiuti che il governo italiano intende concedere alla siderurgia pubblica

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(92/17/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

previa consultazione del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue :

Nel quadro del piano di ristrutturazione dell'industria siderurgica pubblica italiana, l'Italia era tenuta fra l'altro, in forza dell'articolo 2 della decisione 89/218/CECA⁽¹⁾, modificata dalla decisione 90/89/CECA⁽²⁾, a procedere alla chiusura definitiva degli impianti di laminazione a freddo di Torino (PMP 708 Kt/anno).

Il governo italiano ha chiesto tuttavia che la chiusura degli impianti di laminazione a freddo di Torino (PMP 708 Kt/ anno) sia sostituita da quella del treno di laminazione a freddo n. 1 di Cornigliano (PMP 600 Kt/anno) e da una riduzione di 108 Kt/anno della capacità produttiva degli impianti di laminazione a freddo di Racconigi.

Contrariamente alle previsioni del piano di ristrutturazione, gli impianti di laminazione a freddo di Torino si sono dimostrati redditizi nel corso del 1989 e del 1990. La loro chiusura provocherebbe perciò un deterioramento dei risultati economico-finanziari della siderurgia pubblica italiana.

D'altro canto la chiusura del laminatoio n. 1 di Cornigliano contribuirà a migliorare le condizioni ambientali di Genova, gravemente colpita dall'inquinamento provocato dalle industrie siderurgiche.

Inoltre, poiché la riduzione di capacità prevista nella domanda del governo italiano riguarda lo stesso tipo di prodotti e una quantità equivalente, essa contribuirà al risanamento strutturale della siderurgia comunitaria allo stesso modo dell'eventuale chiusura degli impianti di Torino.

Infine, l'esecuzione di detta sostituzione esige una proroga di sei mesi del termine che era stato stabilito per la chiusura degli impianti di Torino.

(¹) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 76.

(²) GU n. L 61 del 10. 3. 1990, pag. 19.